

**CONTRATTO
TRA**

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS Sede di Tirana, indirizzo Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati V, Codice Fiscale 97871890584, rappresentato legalmente dal Titolare della Sede dott. Nino Merola, di seguito denominato “Committente”,

E

Fondazione Flaminia, con sede legale a Via Baccarini, 27 – 48121 Ravenna, Italia, Codice Fiscale rappresentato legalmente dal Presidente Prof.ssa. Mirella Falconi, di seguito denominato “Committente”.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell’Allegato 2 del bando, annesso al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 2 - Prezzo

2.1 Il prezzo è Euro 298.941,11 al lordo delle imposte indirette, senza pregiudizio delle specifiche condizioni contenute nell’Allegato 2 al contratto.

2.2 Il prezzo indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione ed è il corrispettivo globale dovuto per tutte le attività necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.

2.3 Il Contraente non può esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, il Contraente sarà soddisfatto di ogni sua pretesa.

Art. 3 - Durata

3.1 Le prestazioni devono essere completate entro il termine previsto nell’Allegato 2 del bando.

3.2 L’incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

3.3 Il Committente potrà prorogare la durata del presente contratto, agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Committente, se nel termine di scadenza naturale non è stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo Contraente. La comunicazione scritta della suddetta proroga al Contraente avverrà entro la scadenza naturale del contratto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

4.2 In caso di subappalto:

a) il Contraente principale è pienamente responsabile nei confronti del Committente per l’intero contratto;

b) il Contraente può subappaltare solo le eventuali parti dell’appalto indicate nell’offerta ai subappaltatori ivi proposti;

c) il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

d) il Contraente accetta che il Committente possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell’ambito dell’appalto;

e) il Contraente accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

4.3 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, qui contenute, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

4.4 Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non può far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.5 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

5.1 Il Contraente indica il seguente conto bancario (conto di Tesoreria) intestato a Fondazione Flaminia- Ente 62 acceso presso Cassa di Ravenna SpA- Sede Centrale di Ravenna IBAN: IT codice BIC SWIFT: su cui il Committente effettuerà i pagamenti. Il Committente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto bancario.

5.2 Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente codice: "CIG 8598810A7B".

5.3 Il pagamento avverrà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare esecuzione, con le seguenti modalità:

| Descrizione | Pagamento (%) |
|--|--------------------------------------|
| Anticipo contrattuale: alla stipula del presente contratto e a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria (pari al 110 % dell'anticipazione), fideiussione n. 9930963 del 31/08/2021, pari ad € 65.767,04, stipulata con la società La Cassa di Ravenna S.p.A, con sede in Ravenna alla Piazza Garibaldi 6 Ravenna. | 20 %, pari a 49.006,74 € + IVA 22 % |
| Al termine dei 12 mesi, dalla data di decorrenza del presente contratto, e a seguito di presentazione di Relazione dettagliata sullo stato di avanzamento. | 50 %, pari a 122.516,85 € + IVA 22 % |
| Al termine dei 24 mesi – dalla data di decorrenza del presente, e a seguito di presentazione di Relazione finale dettagliata. | 30 % pari a 73.510,11 € + IVA 22 % |

Art. 6 - Punti di contatto

6.1 Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Nino Merola, Titolare della Sede AICS di Tirana.

6.2 Il punto di contatto per la Fondazione Flaminia è il Dott. Antonio PENSO, Direttore.

Al termine dei 24 mesi – dalla data di decorrenza del presente, e a seguito di presentazione di Relazione finale dettagliata.

Art. 7 – Penali per mancanza o perdita dei requisiti

7.1 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione mediante l'Allegato 3 al bando o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Penali per inadempimento

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.

8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

Art. 9 – Risoluzione e Recesso

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente contratto.

9.2 Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 15 giorni di anticipo. In tale caso, il Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Committente, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 10 - Garanzia di buona esecuzione

10.1 Le parti danno atto che il Contraente ha presentato, come garanzia di buona esecuzione del presente contratto, fideiussione bancaria, con l'espressa rinuncia dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia presentata è così identificata: fideiussione n. 9930963 del 31/08/2021, pari ad € 65.767,04, stipulata con la società La Cassa di Ravenna S.p.A, con sede in Ravenna alla Piazza Garibaldi 6 Ravenna.

10.2 Il Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia in caso di frode o di inadempimento imputabile al Contraente.

10.3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

Art. 11 - Responsabilità

11.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

11.2 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

11.3 Le obbligazioni assunte dal Contraente con il presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente pattuito. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente contratto, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.



Art. 12 - Disposizioni finali

12.1 Nessuna clausola di questo contratto può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

12.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa locale. Per le controversie è competente il foro di Tirana.

12.3 Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.

Data 7/9/2021

| Il Contraente | Il Committente |
|---|--|
|  |  |
| Mirella Falconi Rappresentante Legale | Nino Merola Titolare Sede Estera di Tirana |

